

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1314-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE COMPAGNA)

Comunicata alla Presidenza il 7 settembre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari

d'iniziativa dei senatori DE ROSA, CHIARANTE, ACQUAVIVA, LIBERTINI, PONTONE, COVI, ROCCHI, COMPAGNA, BONO PARRINO e SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 5 ^a Commissione	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di consentire ai Gruppi parlamentari, qui ovviamente considerati in termini di organi istituzionali e non certo dei partiti politici, lo svolgimento migliore dell'attività connessa a tale loro profilo.

Si rammenta, in proposito, che nel maggio scorso l'Assemblea del Senato approvò un ordine del giorno, presentato da tutti i Gruppi, che invitava la Presidenza del Senato a promuovere l'adozione di un'apposita disciplina con la quale regolare gli organici ed il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi parlamentari, in modo da garantirne la stabilità. Contestualmente al fine di predisporre un meccanismo risolutivo delle tradizionali e note esigenze di supporto alle attività dei Gruppi parlamentari, con la stessa ampiezza di adesioni è stata intrapresa l'iniziativa legislativa in esame, che intende regolare il sistema di reclutamento del personale in questione senza gli inconvenienti determinati dal disordine e dalla occasionalità che si sono manifestati a tale riguardo nell'esperienza trascorsa. Di qui la possibilità, per i Gruppi parlamentari, di avvalersi di personale, comandato dalle pubbliche amministrazioni o distaccato da imprese ed enti privati, che abbia i requisiti professionali e fiduciari ritenuti idonei dagli organismi richiedenti.

Il testo del provvedimento, integrato dalle modifiche che la Commissione propone all'Assemblea, anche in accoglimento di alcuni suggerimenti del Governo, individua le amministrazioni pubbliche dalle quali si possono attingere i dipendenti in questione (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993) e ne determina il numero in rapporto alla consistenza fissata per il personale di ciascun Gruppo parlamentare dai Presidenti delle Camere.

La richiesta di personale è formulata dal Presidente della Camera in cui è costituito il Gruppo, previa verifica del rapporto

numerico dianzi menzionato. Occorre, secondo i principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego, il consenso del dipendente e il parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza.

Il comando, della durata massima di cinque anni, anche non consecutivi, non è cumulabile con aspettative o permessi sindacali e può cessare anticipatamente, anche con effetto immediato, su richiesta del Presidente del Gruppo.

Sono poi disposte misure limitative alla progressione in carriera o ad altre vicende attinenti il rapporto di impiego con l'amministrazione pubblica, in costanza del periodo di comando.

Quanto ai lavoratori del settore privato, se ne prevede la possibilità di distacco presso i Gruppi parlamentari, con il consenso dell'interessato e del datore di lavoro.

Sia nel caso di comando che in quello di distacco, gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti con i Gruppi parlamentari sono posti a carico di questi ultimi; lo *status* di comandato o distaccato, inoltre, non comporta variazioni nel trattamento retributivo e nel regime previdenziale di provenienza.

La soluzione proposta, si configura come la più rispettosa del principio di imparzialità delle amministrazioni parlamentari, rimanendo ben distinti gli ambiti ed i limiti dell'attività del personale dei Gruppi nei riguardi di quella del personale dipendente da tali amministrazioni. Il comando, inoltre, non avrebbe quella caratteristica opacità che talora si manifesta nelle stesse evenienze in seno alla pubblica amministrazione, come nel caso della destinazione alle strutture di supporto degli organi di vertice dell'Esecutivo (Gabinetti, Segreterie dei Ministri) e sarebbe del tutto esclusa l'ipotesi di utilizzare per fini impropri personale dipendente da amministrazioni ed enti pubblici.

COMPAGNA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

6 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE ROSA ED ALTRI

Art. 1.

1. È autorizzato il comando presso i Gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sarà previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli Gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal **Presidente del Gruppo parlamentare, per il tramite del Presidente della Camera** in cui il Gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del Gruppo richiedente di cui al comma 1.

3. Il comando presso i Gruppi parlamentari non può avere una durata superiore ai 5 anni, anche non consecutivi, non è cumulabile con il distacco sindacale e può cessare anticipatamente - anche con effetto immediato - qualora il Presidente del Gruppo lo richieda.

4. Nessun pregiudizio può derivare alla carriera del dipendente comandato per effetto dello svolgimento delle sue mansioni in regime di comando, nè il comando stesso potrà costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonchè per la destinazione ad altre funzioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il Gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del Gruppo richiedente di cui al comma 1. **Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza.**

3. Il comando presso i Gruppi parlamentari non può avere una durata superiore ai 5 anni, anche non consecutivi; non è cumulabile **con aspettative o permessi sindacali** e può cessare anticipatamente, anche con effetto immediato, qualora il Presidente del Gruppo lo richieda.

4. **Il personale comandato non può conseguire promozioni se non per anzianità**, nè il comando può costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonchè per la destinazione ad altre funzioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai distacchi di dipendenti del settore privato presso i Gruppi parlamentari. Il distacco è disposto previo consenso dell'interessato e del datore di lavoro.

2. Gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dell'attività lavorativa, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi erogati al soggetto distaccato, sono a carico del Gruppo salvo che siano posti, per reciproco accordo, a carico del datore di lavoro.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

1. *Identico.*

Soppresso.

Art. 3.

1. Tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del Gruppo richiedente.

2. Il comando e il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza.

Soppresso.